

## Lo statuto delle studentesse e degli studenti

### LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "N. NASI"

VISTO il D. P. R. 24 Giugno 1998 n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D. P. R. 21 novembre 2007 n. 235 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D. P. R. n. 249/98";

Visto il D. M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio 2007, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 30/dip. /segr. del 15 marzo 2007, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"

VISTA la Nota ministeriale del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO

VISTO il D. P. R. n. 122 del 22 giugno 2009 ai sensi degli art. 2, 3 del D. L. n. 137/08 convertito in Legge il 30/10/08 n. 169 (Gazzetta ufficiale n. 191 del 19/08/2009) recante "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

### EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1	Il regolamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente, previsti dagli artt. 2 e 3 del già citato decreto presidenziale (D. P. R. n. 249/1998), alla luce delle nuove modifiche ed integrazioni individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, i relativi procedimenti di irrogazione e le procedure di ricorso.
Art. 2	I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dello studente, anche attraverso attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché al principio della riparazione del danno, là dove possibile. Devono tenere conto della situazione personale dell'allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Art. 3	Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di quindici giorni sono adottati dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto. Il temporaneo allontanamento dell'alunno, per periodi non superiori ai 15 giorni, può

	<p>essere disposto solo nel caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari.</p> <p>In deroga al limite dei quindici giorni, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica qualora siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere del pericolo.</p> <p>Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo.</p>
<p>Art. 4</p>	<p><i>(Infrazioni disciplinari)</i></p> <p>Sono da considerare punibili con le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento le seguenti infrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Lieve mancanza (ritardi alla prima ora di lezione, assenze ingiustificate, irregolarità della frequenza).</li> <li>b Lieve mancanza (astensione in massa dalle lezioni).</li> <li>c Fatti che turbino il regolare svolgimento dell'attività didattica, compreso la violazione del divieto di utilizzo di "telefonini cellulari" o di altri dispositivi elettronici.</li> <li>d Scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro.</li> <li>e inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.</li> <li>f Utilizzo improprio delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio della Scuola.</li> <li>g Offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni.</li> <li>h Mancato rispetto nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, dei compagni, del personale della scuola.</li> <li>i Piccoli furti e azioni che compromettono l'incolumità e la salute di altri, atti di bullismo.</li> <li>j Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, compreso il reato di ingiuria, con particolare riguardo all'acquisizione, utilizzo e divulgazione di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali...) che ledono la privacy e i diritti dei terzi, raccolti con il proprio cellulare o altri tipi di dispositivi all'interno dell'istituzione scolastica.</li> <li>k Reati che comportano un pericolo per l'incolumità delle persone.</li> <li>l Atti reiterati di violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.</li> </ul>
<p>Art. 5</p>	<p><i>(Sanzioni disciplinari)</i></p> <p>Agli alunni che incorrono nelle infrazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ammonizione ed avviso ai genitori per le infrazioni di cui al punto a.</li> <li>2. Ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per le infrazioni di cui al punto b.</li> <li>3. Ammonizione scritta sul registro di classe (eventuale sequestro temporaneo del cellulare) e ammissione in classe solo se accompagnati dai genitori per l'infrazio-</li> </ol>

	<p>ne di cui al punto <i>c</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni per le infrazioni di cui ai punti <i>d</i> ed <i>e</i>.</li> <li>5. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai giorni cinque e il risarcimento delle spese relative al danno per le infrazioni di cui al punto <i>f</i>.</li> <li>6. Sospensione dalle lezioni per un periodo che va da un minimo di sei ad un massimo di quindici giorni per le infrazioni di cui ai punti <i>g</i>, <i>h</i> e <i>i</i>. Per i reati di cui al punto <i>i</i>, se non si accerta il colpevole, è prevista denuncia contro ignoti.</li> <li>7. Nel caso di reati di cui ai punti <i>j</i>, <i>k</i> ed <i>l</i> è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, in via cautelare, per la durata commisurata alla gravità del reato o del permanere della situazione di pericolo. Proporzionalmente alla gravità del reato si può disporre l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo.</li> <li>8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente, la sua famiglia e i servizi sociali, tale da preparare il rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Laddove l'autorità giudiziaria o particolari situazioni sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.</li> <li>9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono applicabili anche ai candidati esterni.</li> </ol>
Art. 6	<p><i>(Organi irroganti)</i></p> <p>Le sanzioni disciplinari sono irrogate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Docente della classe per le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 5;</li> <li>b. Dirigente Scolastico o Collaboratori per le sanzioni di cui al punto 3, 4 e 5 dell'art. 5;</li> <li>c. Consiglio di classe per le sanzioni di cui al punto 6 dell'art. 5;</li> <li>d. Consiglio d'Istituto che attiva le iniziative di collaborazione con gli organi inquirenti (autorità giudiziaria) per quanto attiene il punto 7 dell'art. 5;</li> <li>e. Commissione d'esame per le sanzioni riguardanti tutte le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame.</li> </ol>
Art. 7	<p><i>(Norme procedurali)</i></p> <p>Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver consentito all'alunno di addurre giustificazioni, anche scritte e/o correlate da prove e testimonianze favorevoli.</p> <p>Il procedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni per la durata superiore a giorni cinque, sarà svolto in due successive riunioni dell'organo deliberante.</p> <p>La prima riunione prevede la fase istruttoria - testimoniale, la seconda prevede la fase deliberativa.</p> <p>Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i cinque giorni, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo entro il quale i genitori interessati possono presentare ricorso all'Organo di garanzia, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 .</p> <p>Il ricorso sospende la sanzione disciplinare, salvo che l'Organo irrogante non preveda espressamente, con voto unanime, che la sanzione medesima venga applicata a partire dal giorno successivo dell'avvenuta notifica all'interessato.</p>

	<p>Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non accolga il ricorso, la sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo alla data di notifica del verdetto all'interessato. La notifica della sanzione va inoltrata ai genitori dell'interessato per iscritto o tramite fonogramma.</p>
Art. 8	<p><i>(Organo di Garanzia e ricorsi)</i></p> <p>a. Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a cinque giorni il Dirigente scolastico, previa verifica/accertamento della concreta situazione, può comminare la sanzione il giorno successivo alla data di notifica ai genitori dell'interessato.</p> <p>b. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i cinque giorni e fino a quindici è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro cinque giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.</p> <p>c. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni è ammesso ricorso scritto, da parte dei genitori dell'interessato entro dieci giorni dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.</p> <p>d. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del suo regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.</p>
Art. 9	<p><i>(Regolamento dell'Organo di Garanzia: composizione e funzionamento)</i></p> <p>a. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da due genitori e da un docente, nominati dal Consiglio d'Istituto, che restano in carica per la durata di un anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto procede anche alla nomina di un membro supplente per la componente genitori e di un membro supplente per la componente docenti che subentreranno nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O. di G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. di G. il genitore dell'alunno sanzionato).</p> <p>b. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso dell'avente diritto.</p> <p>c. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.</p> <p>d. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>e. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 8, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che superino i cinque giorni di sospensione.</p> <p>f. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.</p>

	L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
Art. 10	<p><i>(Conversione della sanzione disciplinare)</i></p> <p>Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni non superiore a quindici giorni, è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (art. 1 comma 2 e 8 del D. P. R. n. 235/2007 ).</p> <p>La richiesta di conversione deve essere inoltrata dal genitore all'Organo Giudicante, che delibererà in merito.</p> <p>Allo studente che incorre in infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria è offerta la possibilità di un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 1 comma 8 del D. P. R. n. 235/2007).</p>
Art. 11	<p><i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti, viene adottato dal Consiglio d'Istituto.</p> <p>Il presente Regolamento e tutti gli altri documenti regolativi emanati dall'Istituto sono pubblicati sul sito della scuola.</p> <p>Contestualmente all'atto dell'iscrizione a questa scuola, i genitori prenderanno visione dei suddetti documenti e sottoscriveranno il patto educativo di corresponsabilità.</p> <p>Il patto educativo di corresponsabilità è un documento di sintesi e definisce i principi a cui si ispira la vita della comunità scolastica, nonché i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.</p>

Per quanto non previsto nel presente Statuto fa fede:

- il **Regolamento del Ministero della P. I. (D. P. R. n. 249/98 e successive modifiche e integrazioni)**
- i **codici di procedura civile e penale**